LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 2103)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11² Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 26 luglio 1957 (V. Stampati nn. 372, 2181 e 2257)

d'iniziativa dei Deputati PASTORE e MORELLI; dei Deputati DI VITTORIO, LIZZADRI, PESSI, SANTI, BRODOLINI e dei Deputati PASTORE, ZANIBELLI, CALVI, JOZZELLI, MENOTTI, COLLEONI, SCALIA, BIAGGI e DE BIAGI.

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 1º AGOSTO 1957

Norme per il conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I minimi di salario previsti in ciascuna provincia in base ai vigenti contratti integrativi provinciali del contratto nazionale di lavoro del 30 aprile 1938 ed aggiornati ai sensi del decreto legge 15 aprile 1948, n. 628, e della legge 31 marzo 1954, n. 109, spettanti ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo negli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione ed altri usi compresi quelli di cooperative a contributo statale e di Istituti autonomi di case popolari;

la indennità di contingenza di cui all'articolo 1 del decreto legge 22 aprile 1947, n. 28, aumentata ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 novembre 1951, n. 1323, e dell'articolo 2 della legge 31 marzo 1954, n. 109;

l'indennità di caro vita di cui al decreto legge luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303;

la indennità di caro pane di cui al decreto legge 7 luglio 1948, n. 1093;

sono conglobati a tutti i fini contrattuali e di legge in una unica voce retributiva, uguale per uomo e donna, a partire dal 1º gennaio 1957.

Art. 2.

Ai portieri ed ai lavoratori, di cui all'articolo precedente, i nuovi minimi di retribuzione derivanti dalla applicazione dell'arti-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

colo stesso, saranno aumentati del 20 per cento a decorrere dal 1º gennaio 1957.

Ai portieri autorizzati ad esercitare un altro mestiere nell'interno dello stabile, la retribuzione minima derivante dall'applicazione del precedente articolo potrà essere ridotta in misura non eccedente il 20 per cento.

Art. 3.

Nel caso dovessero verificarsi variazioni del costo della vita, allo scopo di adeguare le retribuzioni di cui alla presente legge a dette variazioni, si farà riferimento agli indici calcolati per la categoria del commercio dalla apposita Commissione nazionale costituita presso l'Istituto centrale di statistica. A fali effetti il valore del punto della scala mobile viene determinato nella allegata tabella.

L'adeguamento delle tabelle contrattuali all'aumento del costo della vita sarà fatto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4.

Restano escluse dalla operazione di conglobamento di cui al precedente articolo le indennità supplementari stabilite dai contratti provinciali ed in atto vigenti che debbono continuare ad essere corrisposte separatamente dai nuovi minimi derivanti dall'effettuato conglobamento. Anche dette indennità supplementari saranno aumentate del 20 per cento a decorrere dal 1º gennaio 1957.

Art. 5.

Ai portieri ed ai lavoratori addetti alla pulizia degli stabili urbani, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro anche per dimissioni, fatto salvo il caso di licenziamento in tronco, è dovuta una indennità di anzianità pari a 12 giorni di retribuzione globale per ogni anno di servizio prestato. Le frazioni di anno saranno calcolate per dodicesimi. Nella retribuzione dovranno comprendersi anche le indennità supplementari di cui all'articolo 5 ed i valori convenzionali degli elementi concessi in natura (alloggio, luce, riscaldamento, ecc.).

Art. 6.

I maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono posti a carico del proprietario dell'immobile. Per gli immobili con fitto bloccato si applicano le norme di cui all'articolo 19 della legge 23 maggio 1950. n. 253.

Art. 7.

Restano valide tutte le condizioni di miglior favore comunque acquisite dai lavoratori ai quali la presente legge si riferisce.

ALLEGATO.

» 12,30

SCALA MOBILE (valore del punto).

Portieri:

prima zona (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia compresa Trieste, Trentino Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio,
Giulia compresa Trieste, Trentino
Alto Adige Emilia Toscana Lazio
Toboura, Edito,
Napoli, Palermo) L. 15,24
seconda zona (Marche, Um-
bria, Abruzzo e Molise, Campania —
escluso Napoli —, Puglie, Luca-
nia, Calabria, Sicilia — escluso Pa-
lermo —)
Addetti alle pulizie:
prima zona L. 14,30
seconda zona » 12.30